30. ADEMPIMENTI FISCALI NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

30.1.	PREMESSA	30.3.1.	Adempimenti IVA		
30.2.	ADEMPIMENTI FISCALI	30.3.2.	Adempimenti impos	ste sul reddite)
	ALL'APERTURA DELLA	30.3.3.	Adempimenti IRAP		
	PROCEDURA	30.3.4.	Adempimenti IMU e	TASI	
30.2.1.	Adempimenti IVA	30.4.	ADEMPIMENTI	FISCALI	ALL
30.2.2.	Adempimenti imposte sul reddito		CHIUSURA DELLA	PROCEDUI	RA
30.2.3.	Adempimenti IRAP	30.4.1.	Adempimenti IVA		
30.2.4. Adempimenti IMU e TASI		30.4.2.	Adempimenti impos	ste sul reddite)
30.3	ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE	30 4 3	Concordato fallimer	ntare	

...Omissis ...

30.2. ADEMPIMENTI FISCALI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA

30.2.1. Adempimenti IVA

LA PROCEDURA

Apertura della procedura concorsuale - La normativa IVA prevede specifici adempimenti in capo al curatore ed al commissario liquidatore il quale subentra quale sostituto del soggetto passivo d'imposta nel regolare svolgimento negli obblighi di fatturazione, registrazione, annotazione sui rispettivi registri delle operazioni rilevanti ai fini IVA e nell'assolvimento degli adempimenti dichiarativi.

Comunicazione di variazione dati - Il primo adempimento (art. 35 D.P.R. n. 633/1972) è la denuncia di variazione dei dati (utilizzando il modello AA9 per la persona fisica ed il modello AA7 per soggetto diverso dalle persone fisiche) che il curatore ed il commissario liquidatore dovranno effettuare all'Agenzia delle Entrate entro **30 giorni** dalla sentenza dichiarativa di fallimento o dal provvedimento di LCA indicando:

- la data di inizio del procedimento
- il codice di carica
- i propri dati anagrafici e fiscali.

La predetta comunicazione di variazione dati **non determina la modifica della partita IVA** che rimane immutata, anzi, nel caso fosse stata chiusa per cessazione di attività intervenuta anteriormente all'apertura della procedura, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a chiederne la riattivazione ove si renda necessario compiere operazioni soggette all'imposta.

Gli obblighi di fatturazione e registrazione - Il curatore ed il commissario liquidatore poi, entro 4 mesi dalla loro nomina, devono (art. 74-bis, D.P.R. n. 633/1972):

- emettere le fatture per operazioni effettuate prima della dichiarazione di fallimento o di LCA eventualmente non ancora emesse e sempre che i termini per la loro emissione non siano ancora scaduti;
- annotare nei registri IVA eventuali fatture di vendita e d'acquisto relative ad operazioni effettuate prima della dichiarazione di fallimento, o di apertura della LCA, non ancora annotate nei relativi registri IVA e sempre che i termini per la loro registrazione non siano ancora scaduti.

Dichiarazione infrannuale Mod. art. 74-bis - Il curatore ed il commissario liquidatore, entro 4 mesi dalla loro nomina, dovranno presentare anche lo specifico modello dichiarativo IVA (Mod. 74-bis) includendo in esso tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA intercorse nel periodo ricompreso tra il primo giorno dell'anno e la data della dichiarazione di fallimento o di apertura della LCA (art. 8, comma 4, D.P.R. n. 322/1998). La finalità del

predetto modello è esclusivamente *informativa* nei confronti dell'amministrazione finanziaria che, in presenza di un eventuale debito d'imposta, sarà posta nella condizione di presentare tempestiva domanda di ammissione allo stato passivo.

Sulla possibilità di richiesta di rimborso dell'eventuale credito scaturente dalla dichiarazione *IVA modello 74-bis* si rilevano **orientamenti contrastanti**:

- il Ministero nega la possibilità di rimborso, ritenendo che la stessa possa essere formulata unicamente nella dichiarazione annuale e non in quella relativa ad una sua frazione, come dichiarata per l'appunto con il Mod. 74-bis (Risoluzione Ministeriale n. 181/E del 12 luglio 1995);
- la **giurisprudenza di legittimità** (Cass. 13 gennaio 2004, n. 273) ha ritenuto la *dichiarazione infrannuale* equiparabile non a quelle presentate dal contribuente *in bonis*, bensì ad una dichiarazione che segnala la *cessazione dell'attività* per intervenuto fallimento.

La dichiarazione relativa all'anno solare precedente al fallimento o alla LCA

- Il curatore ed il commissario liquidatore sono inoltre tenuti (art. 8, comma 4, D.P.R. n. 322/1998) a presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente alla dichiarazione di fallimento, o di LCA, sempre che i relativi termini non siano già scaduti o la presentazione non sia avvenuta, prima dell'apertura della procedura, dall'imprenditore *in bonis*.

Si tratta di una dichiarazione che deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:

- se la nomina è compresa fra il 1° gennaio ed il 1° febbraio la trasmissione deve essere effettuata entro la scadenza ordinaria (attualmente del 30 aprile);
- se la nomina è compresa fra il 1° febbraio ed il 30 aprile la trasmissione deve essere effettuata entro 4 mesi dalla nomina;
- se la nomina è successiva al 30 aprile, il curatore ed il commissario liquidatore non hanno più alcun obbligo in quanto il termine è scaduto.

Posizione creditoria o debitoria - La dichiarazione annuale potrà determinare una posizione creditoria o debitoria. Nel primo caso, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, il curatore ed il commissario liquidatore potranno chiedere il rimborso del credito, nel caso invece di liquidazione a debito, l'Agenzia delle entrate dovrà insinuarsi nel passivo della procedura per concorrere assieme agli altri creditori dell'impresa sottoposta a procedura.

30.2.2. Adempimenti imposte sul reddito

Periodo antecedente a quello pre-concorsuale - La legge non prevede nessun obbligo a carico del curatore e del commissario liquidatore per la redazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770) e dei redditi (IRPEF ed IRES) relativi a questo periodo di imposta (intercorre tra l'inizio dell'esercizio sociale e la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento di LCA).

L'amministrazione finanziaria ritiene, invece, che lo siano se i relativi termini non risultano scaduti alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento di LCA (da ultimo Ris. Min. N. 18/2007). Questa interpretazione è fortemente contestata anche dalla giurisprudenza (Cass. Pen. 16 aprile 2018, n. 16638).

Periodo pre-concorsuale - Ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) la dichiarazione di fallimento od il provvedimento di LCA sono **eventi interruttivi del periodo di imposta e pertanto determinano l'insorgenza di due distinti periodi fiscali** (art. 183 del D.P.R. n. 917/1986).

Con riferimento al primo periodo d'imposta, ovvero quello c.d. pre-concorsuale, il curatore ed il commissario liquidatore sono chiamati a redigere il bilancio iniziale della procedura concorsuale (art. 183, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986), ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla loro nomina devono presentare anche la relativa dichiarazione dei redditi (art. 5 del D.P.R. n. 322/1998).

Bilancio iniziale - Si tratta di un bilancio ordinario infra-annuale da redigersi secondo

le regole ordinarie del codice civile, integrate dalle previsioni ragionieristiche dettate dai principi contabili nazionali.

Tale bilancio consentirà:

- di individuare il carico impositivo riferito all'esercizio antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento od al provvedimento di LCA;
- di determinare il patrimonio netto iniziale, a valori fiscalmente rilevanti, da confrontare successivamente con l'eventuale residuo attivo finale per la quantificazione dell'eventuale reddito imponibile dell'intera procedura di fallimento o di LCA (art. 183, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986).

Società di persone - Se il fallimento attiene una società di persone (o un imprenditore individuale) il curatore consegna **copia della dichiarazione ai soggetti falliti** persone fisiche affinché includano l'eventuale reddito nelle loro dichiarazioni personali. La dichiarazione ovviamente è da presentarsi mediante l'utilizzo dei modelli ministeriali ordinari e sarà trasmessa all'amministrazione finanziaria unicamente in via telematica.

L'eventuale debito risultante dalla dichiarazione presentata dal curatore e dal commissario liquidatore per la frazione di periodo *pre-concorsuale* non comporta l'obbligo di assolvimento del debito d'imposta in quanto trattarsi di debito concorsuale, da regolarsi secondo le ordinarie regole della procedura e nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*.

Dichiarazione fiscale - Nel periodo *pre-concorsuale* assolve unicamente l'onere informativo nei confronti dell'amministrazione finanziaria la quale, sulla base delle risultanze della stessa ed in caso di debito, sarà posta nelle condizioni di poter presentare domanda di ammissione allo stato passivo.

30.2.3. Adempimenti IRAP

Dichiarazione a fini IRAP - Con riferimento periodo d'imposta pre-concorsuale, il curatore ed il commissario liquidatore entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla loro nomina sono tenuti a presentare una dichiarazione ai fini Irap per l'attività svolta dall'impresa nella frazione di periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento o provvedimento di LCA.

Debito di imposta - In caso dalla predetta dichiarazione risulti un debito di imposta questo **non comporta l'obbligo di assolvimento** in quanto trattarsi di debito concorsuale, da regolarsi secondo le ordinarie regole della procedura e nel rispetto del principio della par condicio creditorum. La dichiarazione fiscale del periodo pre-concorsuale assolve unicamente l'onere informativo nei confronti dell'amministrazione finanziaria la quale, sulla base delle risultanze della stessa, ed in caso di debito, sarà posta nella condizione di poter presentare domanda di ammissione allo stato passivo della procedura.

30.2.4. Adempimenti IMU e TASI

Immobili - Se all'attivo concorsuale vi sono immobili è richiesto che il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla nomina, presentino al Comune di ubicazione degli immobili una **dichiarazione ai fini IMU attestante l'avvio della procedura** (art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, che richiama l'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992).

Debito di imposta - Il debito di imposta sorto antecedentemente alla procedura è di **natura concorsuale** e come tale da regolarsi secondo le ordinarie regole della procedura e nel rispetto del principio della **par condicio creditorum**. Per quanto detto il Comune dovrà presentare domanda di ammissione allo stato passivo per vedersi riconosciuto tale credito.

30.3. ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE LA PROCEDURA

30.3.1. Adempimenti IVA

Curatore e commissario liquidatore - Durante la procedura concorsuale la normativa IVA pone a carico del curatore e del commissario liquidatore tutti gli ordinari adempimenti posti a carico degli imprenditori. Nello svolgimento della procedura, il curatore ed il commissario liquidatore, **devono** pertanto:

- **emettere** le fatture relative alle operazioni attive
- registrare le fatture di vendita e di acquisto nei relativi registri
- procedere alla liquidazione dell'imposta
- **comunicare** trimestralmente le liquidazioni periodiche IVA
- comunicare periodicamente i dati delle fatture messe e ricevute (c.d. spesometro)
- procedere nelle scadenze ordinarie all'elaborazione della dichiarazione annuale IVA
- utilizzare o chiedere a rimborso, quando possibile, l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione.

Gli obblighi di fatturazione, registrazione e liquidazione - Per le operazioni attive intervenute in corso di procedura è consentita l'emissione della fattura entro **30 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Fatturazione elettronica - La Legge di Bilancio 2018 (ai commi dal 909 al 928 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA, compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali. L'introduzione del predetto obbligo dovrà sostituire l'attuale obbligo, posto a carico anche dei curatori e dei commissari liquidatori, della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) c.d. spesometro.

Liquidazione periodica IVA - Il curatore ed il commissario liquidatore periodicamente sono chiamati ad effettuare anche la liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale) al fine di **determinare il debito, o credito, d'imposta sulla base del meccanismo della detrazione e rivalsa**. In caso di debito il curatore ed il commissario liquidatore provvedono al versamento nei termini ordinari mediante il modello F24.

Note di variazione - Il creditore che ha emesso fattura ad un contribuente poi sottoposto a procedura concorsuale può recuperare l'IVA di rivalsa, anticipata all'erario, emettendo la nota di variazione (art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

Il curatore ed il commissario liquidatore che ricevono le predette note di variazione - di norma inviate e ricevute dopo la ripartizione finale dell'attivo (Circ. Min. Fin. del 17 aprile 2000, n. 77/E) - devono **annotarle sul registro delle fatture emesse**. Queste generano un *debito* IVA che non potrà essere pagato dalla procedura, ma semmai consentirà all'erario di esigere il proprio credito, così sorto, direttamente nei confronti del soggetto sottoposto a procedura una volta che questa si sia chiusa ed il debitore sarà tornato in *bonis* (Ris. Ag. Entr. del 18 marzo 2002, n. 89/E).

Il curatore ed il commissario liquidatore provvederanno periodicamente (mensilmente o trimestralmente) a liquidare l'imposta solo se nel periodo di riferimento sono state registrate operazioni imponibili ed in caso ne derivi un debito procederanno al suo pagamento mediante il modello ministeriale F24.

... Omissis ...

60. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: ASPETTI LEGALI, CONTABILI, AZIENDALI E FINANZIARI

60.1. **PREMESSA** 60.3.3. L'informazione contabile nelle relazioni 60.2. **ASPETTI LEGALI** accompagnatorie 60.3. **ASPETTI CONTABILI** 60.4 ASPETTI AZIENDALI E FINANZIARI 60.3.1. Riflessi delle operazioni di ristruttura-60.4.1 Introduzione zione degli accordi sui documenti con-60.4.2 Gli attori della ristrutturazione 60.4.3 Il piano industriale **60.3.2.** L'informazione contabile nel bilancio **60.4.4** La manovra finanziaria

... Omissis...

60.4. ASPETTI AZIENDALI E FINANZIARI

60.4.1. Introduzione

d'esercizio

La stipulazione di accordi di ristrutturazione dei debiti comporta la predisposizione di un piano di ristrutturazione e può richiedere l'intervento di consulenti esperti (>> 1.4.2.) nella redazione del piano industriale e della manovra finanziaria allo stesso collegata. Essenziale per l'impostazione di un piano efficace è la presa di coscienza di alcuni elementi tipici delle situazioni di crisi nella realtà su cui si sta costruendo la via di soluzione.

Cause della crisi	Sono i fattori che hanno portato alla crisi e possono essere endogeni, se specifici di quell'impresa, o esogeni, se dipendenti dall'ambiente esterno in cui opera l'impresa.
	Es.: inefficienze produttive, strategie errate rispetto agli obiettivi, elevata incidenza dei costi fissi, eccessivo ricorso a mezzi di terzi, ecc.
	→ la componente endogena è più facilmente controllabile e governabile, mentre quella esogena richiede interventi più radicali.
Segnali di crisi	Sono i segnali che anticipano la presenza della situazione di crisi. Es.: il progressivo peggioramento dei margini e della competitività.
	→ la predisposizione di sistemi di allerta che evidenzino il superamento
	di soglie di attenzione di ben individuati parametri aiuta un intervento tempestivo e il contenimento dei danni tipici della crisi.
Timing della crisi	È il periodo che intercorre fra il primo segnale di manifestazione della crisi e il riconoscimento nei confronti dei creditori della situazione di crisi.
	 a seconda del settore in cui opera l'impresa l'allungamento del timing della crisi può portare ad una radicalizzazione della crisi tale da non consentire una reversibilità della situazione di dissesto.
Squilibri finanziari	Costituiscono gli effetti più immediati della crisi.
	→ tali effetti si esplicano tanto in campo economico, quanto in quello fi- nanziario.

60.4.2. Gli attori della ristrutturazione

Le figure che possono intervenire nell'operazione di ristrutturazione dei debiti sono diverse. Principalmente si distinguono fra gli *advisor*, che agiscono nell'interesse e per conto dell'impresa in crisi, e *altri soggetti*, che devono possedere requisiti di indipendenza e terzietà rispetto al debitore.

Temporary manager - È una figura professionale altamente qualificata e motivata inserita nell'organo di gestione di una società che si accinge ad affrontare una situazione critica ed ha la funzione di guidare l'organizzazione verso il cambiamento. Generalmente il temporary manager opera in un periodo definito che può andare dai tre mesi ai tre anni.

Advisor industriale - È un consulente dell'imprenditore chiamato a predisporre un piano industriale idoneo a portare l'impresa al superamento della crisi attraverso un miglioramento del processo produttivo, l'ottimizzazione della struttura dei costi e della gestione del magazzino, ivi compresi i compensi al management, la focalizzazione sull'attività principale, la liberazione di risorse non più essenziali e operazioni di finanza straordinaria.

Advisor finanziario - È un consulente dell'imprenditore chiamato a predisporre la manovra finanziaria necessaria al riequilibrio della struttura finanziaria e collegata ad un eventuale piano industriale. L'incarico prevede solitamente la definizione di accordi con il ceto creditorio e, a volte, il reperimento di nuova finanza a sostegno della ristrutturazione presso i soggetti che già sono creditori dell'impresa o presso nuovi interlocutori.

Advisor legale - È un consulente dell'imprenditore che si occupa degli aspetti legali dell'operazione e che assiste l'imprenditore anche durante le negoziazioni con i creditori, in particolar modo con quelli finanziari.

Advisor fiscale - È un consulente dell'imprenditore che si occupa degli aspetti fiscali dell'operazione e che risulta essenziale nel caso di negoziazione dei crediti tributari.

Professionista attestatore - È colui che predispone le relazioni di attestazione richieste dalla legge fallimentare, prima fra tutte quella sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo, ma anche quella necessaria per i finanziamenti prededucibili o per i pagamenti ai creditori anteriori necessari alla prosecuzione dell'attività ex art. 182 quinquies I.fall.

Loan Agent - È un consulente generalmente del ceto bancario, che in qualità di agente mandatario verifica le condizioni di efficacia iniziale dei contratti, nonché gli adempimenti periodici, portando a una semplificazione e velocizzazione della procedura di gestione degli accordi di ristrutturazione e ad un migliore coordinamento dei soggetti coinvolti. L'incarico è tanto a favore dei creditori interessati dall'operazione, quanto a favore dell'impresa in ristrutturazione, in quanto può assistere costantemente il debitore nell'utilizzo ottimale delle nuove risorse concesse dai finanziatori (ad es., le linee di credito delle banche), verificare il rispetto della parità di trattamento tra le banche coinvolte e gestire con maggiore immediatezza ogni eventuale criticità.

Chief Restructuring Officer - È un componente dell'organo amministrativo specificamente incaricato della gestione di alcuni aspetti della ristrutturazione. Egli, infatti, si occupa della definizione del piano di ristrutturazione orientato alla continuazione dell'attività (se coinvolto in una fase iniziale) e del rispetto degli accordi nella fase di loro esecuzione. Questa figura deve necessariamente racchiudere in sé molteplici competenze che consentano di affiancare l'imprenditore e il management nella gestione della crisi nella maniera più efficiente possibile.

60.4.3. Il piano industriale

Il piano industriale costituisce il **presupposto della credibilità degli impegni assunti** nella manovra finanziaria e generalmente è opportuno non si estenda oltre l'arco temporale di cinque anni. Esso può prevedere interventi su:

- il processo produttivo;
- la struttura dei costi;
- la gestione del magazzino;
- l'organico direzionale;
- le attività caratteristica e accessorie;
- i rami d'azienda ritenuti non più essenziali;
- la struttura del capitale.

Standard di riferimento - Pur non essendoci un modello a cui attenersi per la sua redazione, è opportuno che alcuni elementi siano presenti nella sua struttura:

- **informazioni** sull'impresa oggetto di ristrutturazione.
 - Qualora si tratti di società devono essere date informazioni sulla partecipazione al capitale, sul modello di amministrazione adottato e sull'appartenenza eventuale ad un gruppo. In ogni caso vanno fornite informazioni sulla struttura produttiva dell'impresa e sui risultati storici dell'attività (fatturato, principali indicatori economici e finanziari, ecc.).
- Informazioni sul settore in cui opera l'impresa.
 Devono essere descritte le caratteristiche del mercato o dei mercati di riferimento, del posizionamento dell'impresa all'interno di questi, delle tendenze evolutive, dei punti di forza e di debolezza.
- Indicazione delle cause della crisi.
 Le cause devono essere distinte fra esogene ed endogene e ne vanno evidenziati gli effetti.
- Descrizione degli interventi già adottati. Si tratta dell'illustrazione delle decisioni adottate nel periodo di incubazione della crisi, fino alla predisposizione del piano di ristrutturazione. Possono essere interventi di razionalizzazione dei costi (come a rinegoziazione di contratti di fornitura) oppure di gestione dei flussi finanziari (come la rinegoziazione delle dilazioni di pagamento concesse ai clienti o ottenute dai fornitori).
- Illustrazione delle **strategie** per la **ristrutturazione** o il **risanamento**. Partendo dalle previsioni attese sul mercato in cui opera l'impresa e sul settore specifico, vanno definite le **strategie di rilancio** dell'attività e le modalità con cui eseguirle. Questa parte deve contemplare descrizioni analitiche delle linee guida strategiche e, nel caso sia previsto, il nuovo modello di attività dato dall'iterazione fra il prodotto, il mercato e la tecnologia.
- Il **piano di azione**: questa è la parte più tecnica del piano industriale e deve indicare con precisione gli interventi di carattere finanziario, organizzativo ed economico nei diversi orizzonti temporali (breve, medio e lungo) funzionali all'attuazione delle strategie di cui al punto precedente. Di grande utilità per monitorare successivamente l'esecuzione del piano industriale è la definizione degli obiettivi parziali del piano e della tempistica attesa per il loro raggiungimento.
- La manovra finanziaria: è l'accurata analisi dei fabbisogni finanziari del piano e delle modalità di reperimento della liquidità (→ 1.4.4.).
- Le previsioni economico-finanziarie: si tratta dei prospetti di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, cash flow a servizio del debito e budget di cassa che interessano il periodo interessato dall'esecuzione del piano. È utile prevedere strumenti di salvaguardia (riserve di cassa, riserve di elasticità, ecc.) e formulare scenari alternativi a quello di base, validi per l'analisi di sensitività (intesa come declinazione quantitativa dei fattori di incertezza a cui sono esposti impresa e piano), affinché si riduca al minimo la possibilità di inadempimento degli accordi.
- I meccanismi di verifica e controllo: una volta individuati gli obiettivi parziali del piano è più facile definire gli strumenti e i parametri per il controllo dello stato di avanzamento del piano. Può essere utile determinare gli interventi che è possibile attuare qualora dalla verifica dell'esecuzione si rilevi uno scostamento fra obiettivi preventivati e quelli effettivamente conseguiti.

60.4.4. La manovra finanziaria

Obiettivi:

- favorire il riequilibrio finanziario dell'impresa attraverso la corretta correlazione fra le fonti di finanziamento, i fabbisogni del piano, la struttura e la tempistica dei flussi di cassa;
- favorire il rispetto degli impegni contrattuali assunti nei confronti dei creditori aderenti ed estranei.

La manovra finanziaria deve-

- illustrare la **situazione debitoria** dell'impresa in crisi indicando la natura, la composizione dei debiti e, in particolar modo, di quelli scaduti, menzionando altresì

- eventuali cause legittime di prelazione;
- considerare le garanzie eventualmente prestate, il soggetto che tramite queste è garantito e gli importi pattuiti;
- definire le **modalità** e i **tempi di rimborso** dei debiti quantificando le risorse destinate alla copertura del relativo fabbisogno finanziario;
- evidenziare eventuali "eventi di accelerazione", ovvero quegli eventi al verificarsi dei quali è possibile estinguere anticipatamente i debiti rispetto alla scadenza negoziata;
- indicare le eventuali **operazioni di finanza straordinaria** che supportano il piano (emissione di strumenti partecipativi, operazioni di *debt/equity swap*, ecc.).

88. ASPETTI PROCESSUALI

88.1.	COMPETENZA TERRITORIAL	.E	88.8.	EFFETTI	CONSEGUE	ENTI	ALL
88.2.	NATURA DELLA PROPOSTA			FISSAZION	NE DELL'UI	DIENZA	\ D
88.3.	ADEMPIMENTI PRELIMINARI			OMOLOG/	ZIONE	D	ELL
88.4.	CONTENUTO DEL RICORSO			PROPOST	A		
88.5.	ESAME PRELIMINARE	DELLA	88.9.	UDIENZA I	OI OMOLOGA	ZIONE	
	PROPOSTA		88.10.	PROVVED	IMENTI DEL O	GIUDICI	Ε
88.6.	EFFETTI CONSEGUENTI	ALLA	88.10.	 Accoglim 	ento dell'istan	ıza di o	molo
	PRESENTAZIONE	DELLA		gazione			
	PROPOSTA		88.10.2	Rigetto d	ell'istanza di o	mologa	zione
88.7.	FISSAZIONE DELL'UDIENZA		88.11.	OPPOSIZI	ONE	•	

88.1. COMPETENZA TERRITORIALE

Modalità di presentazione della proposta - La proposta:

- deve essere depositata presso il Tribunale (foro inderogabile) nella cui circoscrizione è situata la residenza anagrafica del consumatore, indipendentemente da dove sono allocati i beni, anche immobili, di cui eventualmente si intendesse procedere alla liquidazione per adempiere al piano. Irrilevante è il mutamento di residenza nell'ultimo anno;
- va predisposta con l'ausilio di uno degli Organismi di Composizione della Crisi che ha sede nel circondario del Tribunale competente.

Eccezione di incompetenza territoriale - I creditori non essendo parti del procedimento non sono legittimati a proporre l'eccezione di incompetenza territoriale se non **sollevata dal giudice**.

Nomina del professionista - Il Tribunale non può procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 9, legge 3/2012, alla **nomina di un professionista** che svolga le funzioni dell'Organismo di Composizione della crisi se è stato costituito, nel circondario del Tribunale competente, un Organismo di composizione della crisi (Cass. 8 agosto 2017 n. 19740).

88.2. NATURA DELLA PROPOSTA

Assistenza del legale - Dubbio è se per la presentazione della proposta il debitore debba essere assistito da un legale.

Per la facoltatività:	Il fatto che la disposizione dell'art. 7 della legge, imponendo che il debitore debba essere assistito solo dall'Organismo di composizione della crisi ovvero da un professionista nominato dal tribunale in mancanza, sembra escludere la necessità di un legale nella fase di presentazione della proposta, poiché la proposta non avallata dall'Organismo di composizione della crisi non potrebbe neppure essere depositata mancando la necessaria attestazione di fattibilità da parte dell'Organismo			
Per l'obbligatorietà:	Il Tribunale di Torino 16 novembre 2017, in <i>Ilcaso.it</i> ha ritenuto possi-			
	bile procedere anche all'ammissione del debitore al gratuito patroci -			
	nio.			
	Il Tribunale di Vicenza, 29 aprile 2014, ha dichiarato che l'assistenza tecnica del debitore è necessaria poiché:			
	1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una			
	crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti ;			
	2) il ricorso è introduttivo di una procedura ;			
	3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale;			
	4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose .			
	Tuttavia, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebi-			
	tamento, l'assistenza di un legale che assista il debitore può non es-			
	sere necessaria se nell'Organismo di composizione della crisi, che			
	concretamente presenta la domanda, vi sia anche un legale che se			
	ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.			

88.3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Comunicazione della proposta - La proposta deve essere immediatamente comunicata, a cura dell'Organismo, agli **uffici fiscali** (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenti della Riscossione per le imposte locali, ma anche Agenzia del Territorio ed Agenzia delle Dogane) per potere procedere alla individuazione completa della **posizione fiscale** del debitore.

Gli Organismi di composizione della crisi non rientrano tra i soggetti ai quali può essere delegato l'esame del cassetto fiscale del contribuente debitore ai sensi del DPR 322/1998, art. 3, co. 3.

88.4. CONTENUTO DEL RICORSO

Requisiti della proposta - La proposta deve contenere nel dettaglio:

- la posizione debitoria complessiva, con specificazione dei debiti non pignorabili e di quelli che per disposto di legge devono trovare sempre totale soddisfacimento; i crediti garantiti da pegno ipoteca e privilegio;
- i beni ed i crediti, anche futuri, che possono essere destinati al soddisfacimento dei debiti:
- il valore attuale dei beni posti a garanzia dei crediti privilegiati, ipotecari, pignoratizi;
- 4. le ragioni del sovraindebitamento;
- 5. **la dettagliata proposta di estinzione delle obbligazioni**, aventi carattere prededucibile (le spese di procedura) dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari, con puntuale indicazione dei tempi di soddisfacimento.

La relazione dell'Organismo di composizione della crisi - La proposta va corredata da una particolareggiata relazione dell'Organismo nella quale siano contenuti:

- un'aggiornata visura della posizione fiscale del debitore con indicazione analitica degli eventuali contenziosi in essere con l'amministrazione finanziaria, sia innanzi alle commissioni tributarie, sia innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria;
- le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni al fine di mettere il giudice nelle condizioni di poter valutare la meritevolezza del debitore;
- La descrizione dei mezzi a disposizione per far fronte alle spese correnti per il mantenimento del debitore e della sua famiglia con indicazione del nucleo familiare;
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento al fine di consentire al giudice di accertare che l'insufficienza sia oggettiva e non causata da utilizzo eccessivo delle disponibilità per coprire fabbisogni voluttuari del debitore e della sua famiglia;
- la diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- la descrizione dei pagamenti effettuati negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione di impugnativa di atti in frode ai creditori e di tutti quegli atti dispositivi idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori;
- un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore anche con riferimento alla sua posizione di professionista o imprenditore qualora il consumatore anche l'imprenditore o professionista che non abbia debiti derivanti dalla attività imprenditoriale o professionale intenda sanare solo la sua personale posizione di consumatore;
- l'attestazione del valore dei beni posti a garanzia dei crediti privilegiati, ipotecati, garantiti da pegno (art. 7, co. 1);
- un giudizio sulla maggiore convenienza della soluzione proposta rispetto a quella liquidatoria.

Documenti necessari - Con il ricorso vanno depositati:

- stato di famiglia;
- elenco completo dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco completo dei beni di proprietà del debitore, comprensivi dei beni mobili:
- elenco completo degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- le eventuali scritture contabili del debitore, già imprenditore, che intenda proporre un piano ai suoi creditori nella sua veste di consumatore;
- eventuali documenti comprovanti il valore dei beni, i crediti da riscuotere anche futuri e comunque utili ad illustrare la proposta;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni:
- attestazione della fattibilità del piano a cura dell'Organismo di composizione della crisi.

88.5. ESAME PRELIMINARE DELLA PROPOSTA

Composizione del Tribunale - Il Tribunale opera monocraticamente.

Integrazione della proposta - A seguito del deposito, il giudice può, qualora rilevi una qualche forma di incompletezza, concedere un termine, perentorio, non superiore a quindici giorni per l'integrazione della proposta e per la presentazione di nuovi documenti se:

- la proposta presenti almeno i requisiti minimi previsti dalla legge;
- la proposta sia stata regolarmente depositata presso la cancelleria del Tribunale:
- la proposta sia accompagnata dalla relazione di un Organismo di composizione della crisi.

Nulla esclude che la fase di interlocuzione possa avvenire anche in modo informale con segnalazione degli aspetti che secondo il giudice devono essere oggetto di integrazione e specificazione.

Controlli del giudice - Il giudice provvede a controllare:

- se il ricorso rispetti i requisiti previsti dagli artt. 7 (Presupposti di ammissibilità), 8 (Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore), 9 (Deposito della proposta);
- che non siano stati posti in essere atti in frode ai creditori, in base alle informazioni contenute nella relazione di accompagnamento predisposta dall'organismo di composizione della crisi; l'Organismo non formula una sua valutazione sulla natura degli atti posti in essere dal debitore limitandosi a mettere a disposizione del giudice gli elementi di fatto su cui formulare un eventuale giudizio di inammissibilità della proposta.

Poiché nel sovraindebitamento deve essere valutata la **meritevolezza** solo **del debitore** (non si pone, infatti, l'esigenza di tutela dei terzi che hanno trattato con il debitore di cui all'art. 2901 c.c.), deve considerarsi **ostativo** all'ammissibilità della proposta del piano, **il compimento di atti** pur non revocabili (per non essere stato l'altro contraente a conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso provocava ai creditori), ma **che abbiano avuto in concreto l'idoneità di pregiudicare le ragioni dei creditori**.

La prevista durata del piano e dei tempi di adempimento della proposta

- In linea generale si assume che la durata del piano non debba eccedere il quinquennio a somiglianza di quanto normalmente assunto dalla giurisprudenza in tema di concordato (Trib. Treviso 21 dicembre 2016, in *Unijuris* e Trib. Asti 18 novembre 2014, in *www.ilcaso.it*).

Sono sorte diverse interpretazioni circa i tempi con i quali possono essere soddisfatti i crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca.

Il rispetto delle regole della *par condicio creditorum* salvo l'apporto esterno.

88.6. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sospensione del decorso degli interessi - Dal deposito della proposta è sospeso il **decorso degli interessi** convenzionali o legali a meno che i crediti non siano assistiti da pegno ipoteca o privilegio.

La sospensione del decorso degli interessi opera solo all'interno della procedura.

Interessi moratori - Possono, comunque, essere proposte davanti al giudice competente le azioni di accertamento e di condanna anche per il pagamento degli interessi moratori e convenzionali eventualmente pattuiti e la sospensione non ha alcun effetto se la procedura non giunge alla conclusione positiva (Cass. 30 marzo 2005, n. 6672 con riferimento al concordato preventivo).

88.7. FISSAZIONE UDIENZA

Udienza per la discussione del piano - Effettuato il positivo esame preliminare (peraltro non definivo poiché l'eventuale mancanza delle condizioni potrà essere sottoposto nuovamente dai creditori al giudice in fase di omologazione) il giudice fissa l'**udienza per la discussione** del piano.

Termini - Il provvedimento è comunicato a cura dell'Organismo di composizione della crisi a tutti i creditori almeno **trenta giorni prima dell'udienza** indicata nel provvedimento; è previsto un termine ordinatorio di **sessanta giorni** come termine ultimo per la fissazione dell'udienza.

88.8. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO

Sospensione dei procedimenti esecutivi - Il giudice, solo dopo la fissazione dell'udienza di omologazione, può **sospendere** i procedimenti esecutivi in corso qualora i beni sottoposti in asta risultino strategici per l'adempimento del piano fino alla definizione del **procedimento di omologa**.

Anche le procedure promosse per l'**adempimento dei mutui fondiari** possono essere sospese, contrariamente a quanto accade per le procedure fallimentari (v. Trib. Mantova 16 gennaio 2018 n. 2; in *Fall.*, 2018, 801 e Trib. Modena, 1° giugno 2017, in *Il fallimentarista*).

88.9. UDIENZA DI OMOLOGAZIONE

Poteri dei creditori - All'udienza possono comparire tutti i creditori; si ritiene prevalentemente (ma non unanimemente) che le istanze dei creditori debbano essere presentate da **procuratori**. I creditori possono sollevare ogni genere di questione sia relativa alla loro **personale posizione** sia alla sussistenza dei **presupposti generali** di ammissibilità della domanda. Ai creditori è anche possibile procedere alla **contestazione** della convenienza del piano, ovvero assumere che la posizione del singolo creditore possa essere più convenientemente soddisfatta secondo le **ordinarie regole della liquidazione** individuale.

Adempimenti del tribunale - Il giudice, prima di procedere all'omologazione, sulla base delle informazioni acquisite dall'Organismo di composizione della crisi e delle valutazioni emergenti dalle posizioni dei creditori:

- risolve le questioni attinenti all'ammontare dei crediti: si tratta di una valutazione solo endoprocedimentale non avendo efficacia di giudicato: la valutazione del giudice è diretta soltanto a valutare la fattibilità del piano tenuto conto dell'ammontare dei crediti, così come determinati, anche tenuto conto delle osservazioni formulate dai creditori;
- verifica la fattibilità del piano:

Il giudice non procede all'omologazione	Se le contestazioni formulate dai creditori risultino tali da ritenere che il piano non possa soddisfare il complessivo ammontare dei crediti per insufficienza di mezzi Se le spese fisse necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia eccedano quelle indicate dall'Organismo di composizione della crisi finendo per erodere le somme a disposizione dei debitori, così rendendo impossibile il raggiungimento degli obiettivi di pagamento previsti nel piano	Se emergono evidenti criticità tali da impedire l'omologazione del piano, il giudice, alla luce delle contestazioni formulate da taluno dei creditori, può rinviare ad altra udienza la comparizione delle parti al fine di consentire: - lo svolgimento di attività istruttoria sia a cura dell'Organismo di composizione della crisi, sia sotto la sua direzione - la modifica del piano (al debitore) La nuova eventuale proposta dovrà essere nuovamente trasmessa a cura dell'Organismo di composizione della crisi e fissata una nuova udienza di comparizione dei creditori. Non essendo previsto un termine ultimo per la modifica (come nella
		·
Il giudice procede	Quando sussiste la prova	dalenza ar emelega etecca
all'omologazione	che il piano sia effettiva-	
a omorogaziono	mente in grado di garanti-	
	re la percentuale promessa	
	ai creditori	
	Quando ai creditori chiro-	Soppresso
	grafari sia comunque ga-	
	rantito un pagamento, an-	
	che se in percentuale in-	
	feriore rispetto a quella in-	
	dicata nel piano	
	aloata fioi piario	

- accerta l'idoneità del piano al pagamento integrale dei crediti non pignorabili, dei tributi che rappresentano risorse proprie della Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate.

La questione del pagamento dell'IVA in misura inferiore al totale è stata oggetto di approfondito dibattito giurisprudenziale soprattutto con riferimento all'accordo del debitore presentato da imprenditore e da professionisti (v. Trib. Pistoia 26 aprile 2016, in www.ilcaso.it, che ha ritenuto ammissibile la proposta di pagamento parziale dell'IVA sulla base degli analoghi pronunciamenti della giurisprudenza in materia di concordato preventivo).

88.10. PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

88.10.1. Accoglimento dell'istanza di omologazione

Istanza di omologazione - Il provvedimento di omologazione deve dare conto della convenienza con riferimento ad ogni singolo credito e non tenendo conto della posizione complessiva dei debitori; quindi anche se il piano consente la soddisfazione degli altri creditori in misura maggiore di quella garantita attraverso l'ordinaria procedura esecutiva, l'omologa deve essere respinta se anche soltanto uno dei creditori opponenti venga ad essere soddisfatto in misura inferiore di quanto potrebbe accadere con la diversa procedura della liquidazione.

L'omologazione è possibile alla condizione che venga positivamente esclusa:

- la mala fede del consumatore nell'assumere le obbligazioni che hanno determinato l'indebitamento;
- la colpa del debitore nell'avere contratto debiti che le sue condizioni economiche certamente non gli consentivano di restituire od anche abbia fatto ricorso al credito in misura eccessiva rispetto alle sue capacità patrimoniali.

L'inadempimento alle obbligazioni deve risultare incolpevole perché frutto di circostanze sopravvenute ed imprevedibili (perdita del lavoro, insorgenza di malattie che hanno impedito la continuazione dell'attività lavorativa, eventi imprevisti che hanno colpito il debitore e la sua famiglia).

88.10.2. Rigetto dell'istanza di omologazione

Rigetto dell'omologazione - Il provvedimento di diniego di omologa, come il provvedimento di omologazione, viene indicato avere **natura di ordinanza** (stante il tenore letterale dell'art. 12 *bis*, comma 3, legge n. 3/2012). Con il medesimo provvedimento è disposta anche la revoca del provvedimento di sospensione delle procedure esecutive eventualmente concesso.

88.11. OPPOSIZIONE

Opposizione all'omologazione - È consentita l'**opposizione** da parte dei **creditori** nel caso di omologazione ed anche ad ogni altro interessato.

Soggetti legittimati	Creditori Creditori dei creditori (che possono contare sull'adempimento del debitore proponente il piano per ottenere la soddisfazione del loro credito)
Soggetti non legittimati	Creditori ai quali il piano non trova applicazio- ne perché le loro ragioni sono sorte succes- sivamente alla presentazione della doman- da essendo estranei alla procedura

Opposizione al rigetto dell'omologazione - Il **debitore** può proporre opposizione al provvedimento di diniego dell'omologazione.

Giudice competente - Giudice competente è il Tribunale, in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha provveduto sull'istanza.

16